

## Rapporto Fisco - contribuenti

### Concordato preventivo biennale

Il [Decreto Legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024](#), oltre alla riforma del procedimento accertativo, introduce la disciplina del concordato preventivo biennale.

Il nuovo istituto prevede la formulazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, di una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall'esercizio dell'attività d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni ai fini delle imposte dirette e del valore della produzione netta ai fini IRAP ed è riservato ai "contribuenti di minori dimensioni" che svolgono l'attività nel territorio dello Stato.

Il decreto è entrato in vigore lo scorso 22 febbraio 2024. Le regole relative al concordato si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (2024 per i soggetti solari).

Nella G.U. del 15 giugno 2024 è stato pubblicato il decreto 14 giugno 2024, che approva la metodologia in base alla quale l'Agenzia formula ai contribuenti di minori dimensioni, che svolgono attività nel territorio dello Stato e che sono titolari di reddito di impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, una proposta di concordato preventivo biennale.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato anche il software applicativo del concordato per i soggetti ISA, denominato "Il tuo ISA 2024 CPB", che consente il calcolo della proposta per la definizione biennale del reddito e del valore della produzione netta, rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap.

Di seguito si delineano le caratteristiche principali dell'istituto. Per l'analisi puntuale della normativa si rinvia all'annota di aggiornamento allegata.

<p>Condizioni di accesso</p>	<p>Il contribuente ISA o forfetario, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli a cui si riferisce la proposta di concordato: non deve avere debiti tributari; oppure deve aver estinto i debiti d'importo complessivamente pari o superiore a 5.000 euro, compresi interessi e sanzioni, derivanti da tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate o da contributi previdenziali definitivamente accertati, entro il termine per l'accettazione della proposta. I debiti oggetto di rateazione o sospensione non concorrono al limite di 5.000 euro, fino a decadenza dei relativi benefici. Oltre alle suddette condizioni di accesso, sono previste diverse cause di cessazione e decadenza dal regime.</p>
<p>RIFORMA FISCALE tel: 02 58370267/308 / email: <a href="mailto:fisc@assolombarda.it">fisc@assolombarda.it</a></p>	<p>1 di 1</p> <p>La proposta di concordato viene formulata dall'Agenzia delle entrate sulla base dei dati che devono essere comunicati dal contribuente. Per effetto di quanto</p>